PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 51

Il contributo dello Stato consentito con la presente legge e tutte le sovvenzioni regolate dalla legge stessa sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

I contratti di sovvenzione di qualunque natura previsti dalla presente legge saranno soggetti alla tassa fissa di una lira.

Le ipoteche da inscriversi a garanzia dei mutui saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, i certificati ipotecari e tutti gli atti, anche di notificazione, che possono occorrere all'esecuzione della presente logge, anche per comprovare la proprieta', la liberta' ed il valore degli immobili offerti in garanzia, saranno stesi su carta libera rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici ufficiali.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	III — Provvedimenti a favore dei privati
Capo	II — Prestiti e mutui di favore
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-51/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it